



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEI COMUNI ADERENTI ALLA S.U.A.
LOTTO N. 3 - COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
CIG: 8170103647**

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA E VALORE DELL'APPALTO
ART.	3	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART.	4	CARATTERISTICHE DEI MEZZI
ART.	5	OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
ART.	6	CONTINUITA' DEL SERVIZIO
ART.	7	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
ART.	8	NORME IN MATERIA DI LAVORO
ART.	9	CONTROLLI SUL SERVIZIO
ART.	10	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	11	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUPAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CIG DERIVATO
ART.	12	RESPONSABILITA' VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	16	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	17	AGGIORNAMENTO PREZZI
ART.	18	RECESSO
ART.	19	CESSIONE AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	20	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	21	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	22	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	23	CONTROVERSIE
		DISPOSIZIONI FINALI
		CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado frequentanti le seguenti sedi dell'Istituto Comprensivo Statale di Loria e Castello di Godego:

- Scuola primaria "Giuseppina Bianco" - Castello di Godego

La sede attuale in Piazza XI Febbraio n. 26 verrà dismessa al termine dell'anno scolastico 2019/20.

E' in fase di completamento la costruzione del nuovo plesso sito in Via Paolo Piazza che entrerà in funzione da settembre 2020 - salvo eventuali dilazioni;

- Scuola secondaria di primo grado "Giovanni Renier" - Castello di Godego sita in Via Paolo Piazza n.3

ART. 2 - DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà decorrenza dall'anno scolastico 2020/21 (a partire dal 01.09.2020) e termine con l'anno scolastico 2022/23 (fino al 31.08.2023).

L'importo stimato a base di gara del servizio per i 3 anni di durata ammonta a € 252.000,00 (euro duecentocinquantaduemila/00) oneri fiscali esclusi, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un numero presunto annuale di 32.500 Km ed un numero presunto totale di 97.500 km, desumibile dai percorsi giornalieri allegati sub A), per un numero presunto di giorni scolastici pari a 203 annuali.

Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono calcolate le distanze dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa e i percorsi a vuoto all'interno delle corse.

I percorsi e le fermate, di cui alla documentazione allegata al presente capitolato, hanno carattere indicativo in quanto suscettibili di variazioni in base al numero e alla localizzazione degli utenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il termine del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e stimabile in quattro mesi, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà, da comunicarsi alla Ditta mediante PEC almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, di rinnovare il contratto alla sua scadenza per un periodo uguale a quello iniziale e agli stessi patti, prezzi e condizioni.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo articolo, la Ditta espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica.

L'Amministrazione Comunale, si riserva, in base all'art. 106 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di aumentare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento del 20% o in diminuzione del 10% dell'importo contrattuale.

L'attivazione di tale opzione avverrà con un preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante pec.

Nel caso in cui la variazione chilometrica dei percorsi comporti una diminuzione o un aumento fino al massimo del 5% dei chilometri per anno scolastico, desumibili dall'allegato A), essa non dà luogo a nessuna modifica del corrispettivo a corpo.

Nel caso invece in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un aumento in misura superiore al 5% dei chilometri complessivi, si procederà alla revisione del corrispettivo (per quella parte dei chilometri eccedenti il 5%) tenendo conto del costo a chilometro desunto dall'offerta

presentata dall'aggiudicatario che sarà dato dal rapporto tra l'importo di aggiudicazione ed i chilometri desumibili dall'allegato A) del capitolato.

Le integrazioni e/o le riduzioni del corrispettivo così determinate verranno applicate a decorrere dalla data di attivazione della variazione apportata.

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all'appaltatore a causa della riduzione del corrispettivo conseguente a variazioni apportate entro il limite percentuale indicato.

Le variazioni delle prestazioni che comportino l'impiego di mezzi ulteriori o con caratteristiche differenti o personale aggiuntivo potrà avvenire a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'analisi di congruità dei prezzi condotta di concerto tra il Comune e l'appaltatore, supportata da idonea documentazione probatoria.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità operative di espletamento del servizio di cui all'art. 1 del presente Capitolato sono le seguenti.

Il servizio è articolato secondo i percorsi e le fermate indicati nell'allegato A) del presente capitolato. Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione delle andate e dei ritorni devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza che verranno tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria e che non daranno diritto ad alcuna variazione di prezzo, salvo quanto disposto dall'art. 2.

Nei successivi anni scolastici e prima dell'inizio delle attività scolastiche, il Comune - sulla base delle iscrizioni al servizio - comunicherà alla Ditta aggiudicataria gli elenchi degli utenti iscritti.

Il servizio di trasporto scolastico sarà effettuato tutti i giorni previsti dal calendario stabilito annualmente dalle competenti autorità scolastiche e sarà suscettibile delle variazioni disposte dalle stesse o altre autorità per eventi straordinari (ad es. elezioni politiche, eventi climatici o altre circostanze eccezionali). Il Comune avrà cura di comunicare con congruo anticipo alla Ditta aggiudicataria il calendario scolastico e le eventuali variazioni in corso d'anno almeno 24 ore prima.

Il Comune, in collaborazione con l'Istituto comprensivo territorialmente competente, provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni delle scuole interessate al servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.

In caso di scioperi, assemblee del personale scolastico o altre circostanze impreviste che comportino una modifica straordinaria dell'orario di inizio o termine delle lezioni, anche solo per una parte degli utenti, il Comune potrà richiedere in via eccezionale l'effettuazione di un servizio di trasporto in orario diverso da quello solito, anche aggiuntivo rispetto agli orari ordinari, senza alcun onere supplementare.

Il servizio sarà organizzato dalla Ditta aggiudicataria, in collaborazione con l'Ufficio comunale competente, tenendo presente che gli utenti dovranno arrivare alla scuola di destinazione 5 (cinque) minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni e al termine della giornata scolastica dovranno disporre del mezzo per il ritorno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni.

Ogni percorso, dalla salita nel mezzo degli utenti alla sua consegna a destinazione, dovrà essere svolto in un arco temporale non superiore ai 35 (trentacinque) minuti, salva diversa autorizzazione dal Comune.

Le fermate vanno intese “porta a porta” con distanza massima dall’abitazione non superiore a 300 metri.

A conclusione del tragitto di andata, il conducente dovrà verificare la presenza del personale scolastico addetto a ricevere gli alunni, secondo le modalità concordate con la scuola.

Ugualmente, nel tragitto di ritorno, all'atto della discesa dei minori di 14 anni presso la propria abitazione o presso il punto di fermata, qualora i genitori non abbiano rilasciato l'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art. 19 bis L. n. 172/2017, il conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o altra persona delegata; in caso di sua assenza, il minore sarà trasportato presso il luogo indicato dal Comune.

Nei mezzi non è consentito il trasporto di un numero di passeggeri superiore alla capienza consentita dalla carta di circolazione. Tutti i passeggeri dovranno disporre di un posto a sedere. E' vietato il trasporto di utenti in piedi. I conducenti dei mezzi dovranno controllare che tutti gli alunni compiano il percorso seduti; dovranno altresì accertarsi che zaini o altro materiale personale degli alunni sia collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i passaggi durante le operazioni di salita e discesa.

Dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti utili a garantire l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori durante tutto il tragitto ed in particolare nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura delle porte, avvio e arresto del mezzo).

Non è consentito abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza.

Non sono ammesse percorrenze estranee ai tragitti, se non a seguito di espressa autorizzazione del Comune o per cause di forza maggiore, che dovranno essere immediatamente comunicate all'Ufficio comunale competente. Parimenti non sono consentite soste e fermate per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria o quant'altro comporti immotivato ritardo, salve cause di forza maggiore.

Va assicurato il trasporto degli alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di mezzi specifici per il trasporto, nonché dei loro eventuali accompagnatori autorizzati (genitori o altri delegati). Qualora le condizioni lo rendessero necessario, la raccolta dell'alunno potrà avvenire direttamente al domicilio.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli disciplinati dalla L.R. 14.09.1994, n. 46 e dal Decreto Ministeriale del 31.01.1997, pertanto le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da tale normativa.

Per l'espletamento del servizio l'appaltatore dovrà impiegare un numero minimo di 3 (tre) mezzi in possesso delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale.

I mezzi dovranno essere immatricolati all'origine come minimo in classe ambientale Euro 5 (cinque) a titolo di proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di compera (leasing) ed essere dotati di ABS.

Non sono ammessi mezzi ai quali sono stati installati sistemi idonei di riduzione della massa di particolato che consentono l'inquadramento, ai soli fini dell'inquinamento da massa di particolato, del tipo di motore in una classe Euro superiore a quella d'origine.

I mezzi sopra indicati dovranno avere capienza non inferiore al seguente numero di posti a sedere (oltre ai posti di servizio n. 1 autista e n. 1 accompagnatore):

- mezzo n. 1 non meno di 54 posti
- mezzo n. 2 non meno di 54 posti
- mezzo n. 3 non meno di 48 posti

La previsione dei mezzi da assegnare al servizio è indicativa e potrà subire variazione in relazione a nuove esigenze e non prevedibili.

Nel caso in cui al momento dell'offerta non disponesse dei mezzi, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, entro 45 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e, comunque, entro il 1 settembre 2020, l'elenco dei mezzi che saranno impiegati per il servizio con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copia delle carte di circolazione. Tali mezzi dovranno corrispondere per classe Euro, tipologia di alimentazione ed eventuali ulteriori caratteristiche a quelli offerti in gara.

Qualora, entro il termine sopra indicato la Ditta appaltatrice, non fosse in grado di presentare i documenti di cui sopra e di disporre dei mezzi offerti si applicherà la penalità di cui al successivo art. 14 e, decorsi inutilmente ulteriori 15 giorni solari e consecutivi, sarà disposta la decadenza dall'aggiudicazione definitiva e/o la risoluzione del contratto con le conseguenze indicate all'art.14. I mezzi utilizzati temporaneamente in sostituzione di quelli offerti dovranno corrispondere ai requisiti minimi previsti nel presente Capitolato.

In caso di necessità (sinistro, avaria, manutenzione) è facoltà dell'appaltatore sostituire gli automezzi con altri di caratteristiche pari o superiori a quelle dei mezzi offerti in sede di gara. Tali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione comunale.

Può altresì essere concesso, previa autorizzazione di utilizzare veicoli con capienza inferiore a quella minima (e pari o superiori caratteristiche tecniche) qualora il numero di trasportati lo consenta.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

Oltre a quanto già descritto ai punti precedenti, la Ditta aggiudicataria, in relazione alla gestione del servizio, ha l'obbligo di:

- assumere il rischio completo e incondizionato del servizio;
- garantire puntuale osservanza di ogni disposizione legislativa e regolamentare in materia, in particolare della normativa richiamata nelle disposizioni finali del presente capitolato, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, assicurativi, previdenziali, retributivi, contrattuali e in materia di sicurezza sul lavoro nei confronti del proprio personale dipendente; garantire idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
- essere in possesso di idonea concessione o autorizzazione al trasporto di viaggiatori su strada, o titolo equivalente per le imprese straniere, nel rispetto dei requisiti di cui al D.M. n. 448 del 20.12.1991;
- adibire al servizio automezzi immatricolati, omologati e collaudati per il trasporto scolastico e in regola con ogni adempimento di legge, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui al D.M. 18.04.1977 s.m.i., idonei per tipologia, dimensioni e capienza al servizio e agli itinerari descritti nell'allegato A);

garantire la manutenzione costante e la revisione periodica dei mezzi utilizzati, la loro pulizia giornaliera interna ed esterna con cadenza mensile, nonché l'adeguamento degli stessi alle sopravvenute normative durante il periodo dell'appalto;

in caso di eventuale sostituzione per guasti, sinistri, manutenzione o altre evenienze, garantire la disponibilità di automezzi suppletivi aventi caratteristiche pari o superiori a quelli utilizzati;

esporre sulla parte anteriore dell'automezzo in modo visibile, durante l'espletamento del servizio, un cartello con la dicitura: "Scuolabus (Comune) - Percorso n. --";

- accertare che tutti gli alunni presenti sui veicoli siano regolarmente iscritti e presenti negli elenchi utenti consegnati dal Comune e segnalare situazioni di incertezza e difformità; acconsentire in qualsiasi momento a controlli ed ispezioni da parte del Comune, nonché alla presenza di personale autorizzato dal Comune per la sorveglianza e il controllo degli alunni; dare tempestiva segnalazione all'Ufficio comunale di competenza nel caso si verificano, durante il servizio, violazioni alle norme comportamentali, atti di violenza o vandalici ad opera dei passeggeri; aderire ad eventuali interventi educativi o progetti di prevenzione del bullismo concordati con l'Amministrazione e con la scuola;
- garantire la continuità del servizio in tutti i giorni del calendario scolastico e negli orari concordati con il Comune e l'Istituto Comprensivo territorialmente competenti ed adeguarsi alle variazioni che potranno intervenire nel corso nell'appalto;
- rispettare i percorsi e le fermate disposte per lo svolgimento del servizio, ed adeguarsi alle variazioni che potranno intervenire nel corso nell'appalto;
- partecipare alla pianificazione annuale del servizio, al suo miglioramento e alle verifiche periodiche concordate con il Comune, senza ulteriori compensi;
- nominare un referente aziendale del servizio, che assicuri piena collaborazione con gli Uffici comunali competenti e la reperibilità dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 18 e il sabato dalle ore 7 alle ore 15;
- gestire il servizio con personale riconosciuto idoneo dalle autorità competenti, in possesso dei titoli previsti (patente D o D + E, C.Q.C. Carta di qualificazione di conducente) in corso di validità, esente da condanne penali ex D.Lgs. n. 39/14, artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e 609 C.P. o sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatto diretti con minori, nonché in applicazione della L. n. 125/2001 in materia di problemi alcoolcorrelati, e delle norme di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013;
sostituire il personale, su espressa contestazione del Comune, che non dovesse tenere nei confronti di adulti o minori una condotta rispettosa, o comportamenti perseguibili ai sensi dell'art. 571-572 C.P.;
depositare entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio presso il Comune, l'elenco nominativo del personale incaricato del servizio, specificando la relativa qualifica e il percorso assegnato, nonché copia dei titoli anzidetti ed autocertificazione attestante il requisito di moralità sopra indicato di tutto il personale addetto, nonché gli attestati relativi ai corsi di formazione se offerti in sede di gara, e comunicarne gli aggiornamenti, entro tre giorni da eventuali variazioni;

garantire continuità operativa impiegando, nei limiti del possibile, il medesimo personale e limitando il ricorso al turn-over;
formare adeguatamente il personale relativamente agli itinerari e relative fermate e al servizio descritto nel presente Capitolato e successive variazioni;
munire il personale impiegato nell'esecuzione del servizio di distintivo riportante le generalità dell'operatore e della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- comunicare tempestivamente al Comune e alla scuola (ai recapiti telefonici che verranno indicati) qualsiasi circostanza che impedisca o ostacoli il regolare svolgimento del servizio, avarie dei mezzi, sinistri, anche senza accertato danno a cose o persone;
garantire, in ogni caso di avaria del mezzo, il servizio sostitutivo entro 30 (trenta) minuti dal verificarsi dell'inconveniente; dotare ogni conducente di telefono cellulare al fine di poter assicurare ogni tempestiva comunicazione;
- rispondere direttamente degli eventuali danni a cose e persone occorsi nell'esecuzione del servizio e darne immediata notizia all'Ufficio comunale di competenza; provvedere alla copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi di cui al successivo art. 12.

ART. 6 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è classificato dalla legislazione vigente tra i servizi pubblici essenziali e di pubblico interesse, e come tale non potrà essere sospeso o interrotto. La Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia nel rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 27.01.1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

I suddetti servizi sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, anche ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12.06.1990 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" s.m.i. ed in caso di sciopero del personale, quindi, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico.

In caso di interruzione, anche temporanea, la Ditta informerà immediatamente il Comune, il quale potrà sostituirsi senza formalità alla Ditta appaltatrice affidando il servizio a terzi, con rivalsa di spese presso la Ditta appaltatrice fatta salva l'applicazione delle penali applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni quantificati dall'Amministrazione Comunale e comunque con il minimo del costo del servizio non effettuato, nonché la risoluzione del contratto per fatto e colpa della Ditta appaltatrice.

ART. 7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Amministrazione comunale, di cui al successivo art. 15, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Amministrazione comunale stessa. L'appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Amministrazione comunale le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale attività. L'appaltatore stesso autorizza fin d'ora l'effettuazione di detti controlli. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

ART. 8 - NORME IN MATERIA DI LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, e ad assicurare il personale impiegato ai fini previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici.

La Ditta appaltatrice si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, in vigore nelle località in cui si svolge il servizio, anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro sostituzione, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla forma societaria, dalla struttura aziendale e dalla dimensione dell'impresa stessa, sollevando sin d'ora i Comuni da ogni onere e responsabilità.

Per quanto sopra previsto, l'impresa non potrà opporre eccezioni ai Comuni, né avrà titolo ad indennizzi, risarcimenti ed interessi.

Il Comune potrà richiedere all'appaltatore in qualsiasi momento l'esibizione della documentazione al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa del personale.

ART. 9 - CONTROLLI SUL SERVIZIO

L'Amministrazione comunale verificherà il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula dell'appalto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Il compenso annuo verrà fatturato in n. 10 (dieci) mensilità di pari importo dal mese di settembre al mese di giugno dell'anno successivo.

Le fatture saranno intestate a Comune di Castello di Godego (TV) e dovranno riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio:

➤——il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55,

➤——la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché al fornitore.

Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti l'RTI).

L'Amministrazione comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del regolare documento contabile.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, la liquidazione della fattura, per la parte contestata, resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Si applica quanto previsto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione di apposito DURC.

Trattandosi di appalto sotto soglia, non si applicano gli artt. 35, comma 18, e 159, comma 4bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente capitolato a carico della ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE/SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - CIG DERIVATO

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il CIG da utilizzare a tali fini sarà quello "derivato" che verrà comunicato dall'Amministrazione comunale al momento dell'aggiudicazione definitiva.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

La Ditta affidataria si assume ogni responsabilità diretta e indiretta, civile e penale, di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi entità arrecati al Comune o persone, cose o animali nello svolgimento del servizio di trasporto scolastico sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità senza riserve ed eccezioni.

Vanno considerati avvenuti durante il servizio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, durante le soste, le fermate o nella circolazione in aree private.

La Ditta affidataria dovrà stipulare le seguenti polizze assicurative:

1. Polizza **RCA** (Responsabilità Civile Auto) per i mezzi utilizzati nell'appalto, con un massimale unico catastofale, minimo per sinistro e per singolo veicolo di € 25.000.000,00;
2. Polizza **RCT** (Responsabilità Civile Verso Terzi), per l'attività oggetto del presente appalto per un massimale minimo di € 10.000.000,00. Se polizza già esistente sarà necessaria una specifica appendice riportante l'estensione al presente appalto.

Le coperture assicurative dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, e dovranno mantenere la loro validità per tutta la durata del contratto e sua eventuale proroga, indicare espressamente il Comune come

soggetto terzo a tutti gli effetti e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia o franchigie.

Le polizze debitamente perfezionate, datate e sottoscritte dall'assicuratore dovranno essere poste in visione in originale - o copia conforme - alla Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione dell'appalto di servizio.

La Ditta affidataria dovrà conservare e presentare su richiesta dell'Amministrazione comunale copia quietanzata dell'attestazione di pagamento di ogni rata di premio dei contratti assicurativi.

Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e integrazioni.

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione comunale nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla/e compagnia/e o sostituite con altre

La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze, e ha l'obbligo di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

ART. 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- ➔ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al successivo art. 16;
- ➔ la trasmissione di copia conforme delle polizze specificate al precedente art. 12;
- ➔ la trasmissione dei documenti relativi ai mezzi impiegati nel servizio specificati al precedente art. 4;
- ➔ la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati al precedente art. 5;

ART. 14 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta affidataria, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

La Ditta affidataria riconosce all'Amministrazione comunale il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data di avvio indicata all'art. 2 del presente capitolato, Euro 1.000,00.= ;
2. Per ogni impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art.8 del presente capitolato, Euro 500,00.= ;
3. Per ogni comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio, Euro 600,00.= ;
4. Per ogni impiego di mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto o offerte in sede di gara, non preventivamente autorizzati, Euro 500,00.= per singolo mezzo;
5. Per ogni mancata effettuazione di una corsa o parte di essa senza giusta causa, Euro 500,00.=;

6. Per ogni mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione (dopo la contestazione del 3° ritardo), Euro 250,00.= ;
7. Per ogni mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell'inizio dell'anno scolastico, Euro 150,00.=;
8. Per ogni mancato rispetto del termine massimo previsto dal precedente art. 6 per l'attivazione del servizio con mezzo sostitutivo in caso di avaria o incidente, Euro 200,00.=;
9. Per ogni mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4 del presente capitolato o offerto in gara, Euro 100,00.= ;
10. Per ogni mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.), Euro 1.000,00.= ;
11. Per mancata presentazione dei documenti: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo;
12. e mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il 1° settembre 2020, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di Gara e dell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto: Euro 100,00.= a mezzo per ogni giorno di ritardo;
13. In caso di mancato rispetto di uno degli elementi che, in sede di valutazione della parte tecnica dell'offerta, hanno portato all'acquisizione di punteggi: Euro 500,00.= per ciascuna omissione.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque responsabile per ogni inadempimento.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l'assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali discolpe.

Si procederà al recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura presentata.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- c) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice;
- d) cessazione dell'attività da parte della Ditta;
- e) inosservanza del divieto di cessione del contratto a terzi;
- f) subappalto - se dichiarato in sede di offerta - senza previa autorizzazione;
- g) perdita dei requisiti richiesti dal bando per l'ammissione alla gara;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;

- i) indisponibilità a sostituire il personale per condotta lesiva nei confronti dell'utenza o per mancato rispetto delle norme di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013;
- l) inadempienza nello svolgimento del servizio a seguito di provvedimento di sospensione imprenditoriale disposto dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale;
- m) mancata presentazione dei documenti relativi ai mezzi offerti in sede di gara e mancata messa a disposizione dei mezzi medesimi oltre i 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 1 settembre 2020, ai sensi dell'art. 23 del Disciplinare di Gara;
- n) mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara, oggetto di specifica valutazione per l'attribuzione di punteggio, dopo la seconda contestazione;
- o) impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 del presente capitolato, dopo la prima contestazione;
- P) applicazione di penali pari complessivamente al 10% dell'importo del contratto;
- q) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 11 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.
- r) frode, reiterate e persistenti irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, gravi violazioni degli obblighi derivanti alla Ditta dal Capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza o fatto qui non contemplato che impedisca la prosecuzione dell'appalto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- › rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

- › rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- › impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale o copia a norma di legge della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I., il diritto alla riduzione della garanzia viene riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 17 - AGGIORNAMENTO PREZZI

Il costo del servizio sarà aggiornato annualmente secondo il seguente schema, con efficacia a partire dal mese di settembre di ciascun anno successivo al primo:

- 80% del suddetto prezzo sarà rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT FOI intervenuta tra il mese di settembre dell'anno in questione ed il precedente;
- 20% del suddetto prezzo sarà rivalutato proporzionalmente sulla base del prezzo medio annuale del carburante, desunto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

In mancanza di presentazione della richiesta documentata di adeguamento verrà ritenuto confermato l'ultimo prezzo fissato.

ART. 18 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC e, qualora, durante il periodo di vigenza dell'appalto dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, per riorganizzazioni scolastiche o per il venir meno delle adesioni ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria

e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 19 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 20 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al riguardo, si precisa che il Comune di Castello di Godego non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, tranne che si tratti di microimprese o piccole imprese (vedi art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016), bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

L'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

ART. 21 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 22 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria, a tutti gli effetti di legge, deve eleggere il suo domicilio nel Comune dove si presta il servizio.

ART.23 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009;
- "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto da tutte le Province e i Comuni del Veneto il 19.09.2019;

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	10	FATTURAZIONE E PAGAMENTO
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	15	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	16	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	17	AGGIORNAMENTO PREZZI
ART.	18	RECESSO
ART.	19	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	20	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	21	SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
ART.	22	DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
ART.	23	CONTROVERSIE